

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1984** (ECLI:IT:COST:1984:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **15/02/1984**; Decisione del **03/04/1984**

Deposito del **05/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14755**

Atti decisi:

N. 96

ORDINANZA 3 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 5 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 dell'11 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 597. in

riferimento all'art. 51 stesso D.P.R. (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (i/a)), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Marconi Pietro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 novembre 1981, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia - nel corso di un procedimento introdotto per chiedere che "il reddito di partecipazione ad un'impresa familiare" fosse qualificato "lavoro autonomo e quindi non assoggettabile all'ILOR (Imposta locale sui redditi)" - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 52 (rectius 53) della Costituzione, dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui assoggetta all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) il reddito delle imprese familiari imputandolo a ciascun collaboratore familiare; per il dubbio che ciò determini un'ingiustificata discriminazione tra contribuenti, assoggettando all'ILOR i redditi da impresa familiare e mandando invece esenti quelli da lavoro autonomo, a seguito della sentenza di questa Corte n. 42 del 25 marzo 1980.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione difetta ogni motivazione sulla rilevanza nel giudizio de quo della questione sollevata, né sono indicate con chiarezza le premesse di fatto che formano oggetto del giudizio stesso, nel quale comunque - alla luce degli elementi adottati - l'eccezione di incostituzionalità appare del tutto irrilevante;

che, pertanto, è stato eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che obbliga il giudice a quo ad esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v. da ultimo, ordinanze nn. 257, 258, 259, 281, 298, 299/1983 e 6, 7, 17, 22/1984).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in carriera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.